

Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa – www.auge.it
SCUOLA NAZIONALE DI PROCEDURA



LE ALTRE NOVITÀ DELLA RIFORMA

- **La negoziazione assistita**
- **Il diritto della percentuale ex art. 122 Ord. Uff. giud.**
- **Il pignoramento presso terzi ed immobiliare**
- **La disciplina dell'art. 609 c.p.c.**

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- Per quello che riguarda l'attività dell'Ufficiale giudiziario è stato introdotto un nuovo titolo esecutivo.
- L'art. 2 del D.L. 132/14 definisce la negoziazione assistita come: *“un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.”*

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- L'art. 5 del decreto come risultante dalla legge di conversione disciplina l'aspetto esecutivo e precisamente:
- *“1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.*
- *2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.”*

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- Quindi, per quanto riguarda la nostra attività non è prevista la spedizione in forma esecutiva in quanto titolo esecutivo *ex lege*.
- Il secondo comma bis dell'art. 5 stabilisce inoltre: *“L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.”* In pratica viene adottata la stessa regola prevista per le cambiali ed assegni.

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- A questo punto occorre domandarci se occorra notificare l'atto di negoziazione assistita separatamente o congiuntamente al precetto (ai sensi dell'art. 479 c.p.c.) oppure basta la notifica del precetto corredato da attestazione di conformità (senza altri oneri) come per la cambiale ed al momento dell'esecuzione l'Ufficiale giudiziario deve essere munito del precetto come sopra redatto e dell'originale dell'atto di negoziazione.

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- Propendo per la seconda delle due tesi per analogia con la disciplina cambiaria, ma soprattutto perché altrimenti avremo un duplicato (il titolo e la trascrizione integrale dello stesso) ingombrante ed inutile.
- Tuttavia non v'è chi non veda le differenze con la cambiale, soprattutto in tema di rilascio del titolo in caso di pagamento (art. 1199 c.c.) infatti nulla vieta di redigere tale negoziazione in più originali.

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- Ma la maggiore responsabilità dell'Ufficiale giudiziario riguarda la mancata registrazione dell'atto di negoziazione infatti gli avvocati, nella loro nuova qualità di autenticatori di atti negoziali sono responsabili del pagamento del tributo di registrazione ai sensi dell'art. 10, primo comma, lett. b), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. imposta di registro).

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- **Ai sensi dell'art. 64 del T.U. Imposta di registro** *“I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.”*

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- **A mente dell'art. 65 , I c., del medesimo T.U.** *“I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.”*

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- **Infine per l'art. 69 del medesimo T.U.**
“Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta.”

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- **In attesa di una indicazione ministeriale, ritengo che l'Ufficiale giudiziario non possa esimersi dal compiere l'atto, comunicando immediatamente all'Agenzia delle Entrate copia dell'atto senza l'indicazione degli estremi della registrazione ai fini della regolarizzazione.**

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- I medesimi articoli di legge e le medesime conclusioni valgono anche per tutti i casi (pensiamo alle offerte formali e/o per intimazione) in cui alla base dell'atto dell'Uff. giud. vi è un negozio giuridico per il quale deve essere assolta l'imposta di registro.

IL NUOVO DIRITTO DELLA PERCENTUALE

Solo pign. mob. e/o presso III previa ricerca ex art. 492 bis c.p.c.

- Il commentario del c.p.c. UTET passando in rassegna l'art. 492 bis legge l'inciso *“Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'art. 492 bis del c.p.c. o di pignoramento mobiliare”* come un incentivo alla ricerca e solo a questa.

Se presso III solo previa ricerca ex art. 492 bis, sempre per i mobiliari

- Testualmente il riferimento all'art. 492 bis è associato al presso terzi seguito da “o” che disgiunge i due casi
- Presso le banche dati si possono trovare solo beni registrati quindi la norma avrebbe un impatto pressoché nullo a dispetto della *ratio legis*

IL NUOVO DIRITTO DELLA PERCENTUALE

Sì per pagamenti a mano dell'Uff.giud. e sequestri conservativi

- Il pagamento a mani dell'Uff. giud. è un pignoramento a cui è seguita una desistenza per effetto del pagamento (art. 494 c.p.c.)
- La percentuale è fra le spese a carico del debitore
- La *ratio legis* è di incentivare le ricerche ed la soddisfazione del credito

No a pagamenti a mano dell'Uff. giud., sequ. cons. solo dopo conversione

- L'art. 122 Ord.Uff.giud. parla di pignoramento mentre l'art. 494 c.p.c. dice che il debitore “*può evitare il pignoramento*” e tutti i suoi ulteriori oneri

IL NUOVO DIRITTO DELLA PERCENTUALE

Niente percentuale se il pignoramento non è stato depositato

- Per “*processo esecutivo*” si intende solo quello avanti al G.E.

Sì percentuale anche se il pignoramento non è stato depositato

- Il “*processo esecutivo*” inizia con il pign. art. 491 cpc
- La percentuale non può rispondere di attività che non dipendono dall’U.g.
- L’art. 164 bis disp.att.c.p.c. dispone “*la chiusura anticipata*”, se un pign. fallimentare rientra nel 122 quale la *ratio*?

IL NUOVO DIRITTO DELLA PERCENTUALE

No per i pign. in estensione e dichiarazioni patrim. per procedure ante riforma

- Tutta la procedura sarebbe regolata dalla vecchia normativa

Sì se la dichiarazione ex art. 492, VI c. sia stata effettuata dopo la riforma

- Si deve tener conto dei singoli atti esecutivi
- Poiché a seguito della dichiarazione i beni si considerano pignorati *“anche agli effetti dell’art. 388, III c., c.p.”* (art. 492, V c., c.p.c.) gli atti esecutivi sono a pieno titolo operanti con le nuove norme

IL NUOVO DIRITTO DELLA PERCENTUALE

No per dichiarazioni patrimoniali e pign. ex art. 521 bis c.p.c.

- La norma parla solo di pignoramento

Sì se la dichiarazione ed il pign. ex art. 521 bis c.p.c. sono stati seguiti da stima

- In tutti e due i casi i beni si considerano pignorati
- Presupposto della percentuale è alternativamente o la vendita o la minor somma tra valore dei beni pignorati e credito quindi quanto meno il bene deve essere stato soggetto a stima

IL NUOVO DIRITTO DELLA PERCENTUALE

Sì per procedure esenti

- La norma fa genericamente riferimento al pignoramento

No per procedure esenti

- L'art. 41 legge 20 maggio 1970, n. 300 recita *“Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, da imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse”*

IL NUOVO DIRITTO DELLA PERCENTUALE

Ordinanza

- L'art. 487 c.p.c. prevede che *“salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del G.E. sono dati con ordinanza”*
- Si applica l'art. 179 c.p.c. per le ordinanze di condanna a pene pecuniarie

Decreto

- La forma più snella in cui decide il giudice in tema di ausiliari è il decreto (art. 52 disp. att.c.p.c.)
- In caso di sopravvalutazione dei beni pignorati il creditore può sempre opporsi alla liquidazione con opposizione agli atti esecutivi

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Eliminazione dal corpo dell'art. 543, I c., c.p.c. di “*personalmente*”

- L'atto di pignoramento è sempre atto esecutivo dell'Uff.giud. che si esegue tramite notifica.
- Il creditore non è più ex art. 26 bis c.p.c. onerato di rivolgersi a più G.E., i terzi eseguiti fuori mandamento U.N.E.P. possono essere notificati via posta o P.E.C.

Citazione per il debitore, invito al terzo

- Poiché la parte della citazione è di competenza dell'avvocato del creditore, l'Ufficiale giudiziario se si accorge che è stato usato un vecchio formulario non può rifiutarsi di eseguire l'atto.

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Nuova competenza territoriale

- In caso di terzo esecutato fuori del territorio di competenza dell'U.N.E.P. l'Ufficiale giudiziario non è onerato di aspettare il ritorno della cartolina di ritorno prima di notificare al debitore.

Dichiarazioni dei terzi rivolte al procuratore del creditore

- Per non imporre gravose trasferte ai terzi si continua a pregiudicare l'interesse di possibili terzi intervenienti.
- Sarebbe stato più corretto se le dichiarazioni dei terzi fossero state raccolte dall'Uff. giud. e da questi relazionate al G.E.

IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Copia trascrizione

- **La necessità di consegnare titoli ed atto di pignoramento in nostro possesso alla parte istante ha fatto venir meno gli scrupoli che in taluni U.N.E.P. si avevano di consegnare la copia trascrizione solo dopo l'arrivo di eventuali cartoline di ritorno.**

Disciplina del deposito

- **La disciplina è peggiorativa per il creditore perché prima aveva la possibilità di chiedere all'Uff.giud. la riconsegna dei titoli ed era libero di depositarli entro 90 gg dalla notifica dell'atto. Oggi si è visto onerato di un altro termine (15 gg dalla consegna) senza alcun vantaggio.**

IL NUOVO ART. 609 C.P.C.

Non è possibile anticipare nell'atto di avviso ex art. 608 gli avvisi ex art. 609

- Gli avvisi previsti dall'art. 609 sono intimati solo al primo accesso, la previsione di essi già nell'avviso ex art. 608 c.p.c. esporrebbe l'Uff.giud. al rischio di vedersi opposta dalla parte esecutata l'opposizione per incompetenza per tali preventive intimazioni.

L'Uff.giud. può inserire nell'atto di avviso ex art. 608 gli avvisi ex art. 609

- Parte esecutata non subirebbe alcun ulteriore danno nel vedersi notificato l'iter procedurale previsto dalla legge, ma anzi viene messo al corrente dei rischi a cui potrebbe incorrere.
- Altre sono le concrete intimazioni previste al momento del primo accesso.

IL NUOVO ART. 609 C.P.C.

Istituzionalizzato il secondo accesso

- La norma ha preso atto della pratica per cui lo sgombero dell'immobile non avviene al primo accesso concedendo altro termine, da stabilire volta per volta, alla parte esecutata per sgombrare l'immobile.

È tutt'oggi possibile immettere parte istante nel possesso dal primo accesso

- Non avrebbe senso un nuovo termine dilatorio dopo quello già concesso dall'art. 608 c.p.c.
- Le norme regolano casi diversi, l'art. 608 impone un ulteriore termine dopo il precetto per l'immissione in possesso, l'art. 609 riguarda solo la fase dello smaltimento dei mobili.

IL NUOVO ART. 609 C.P.C.

Ipotesi applicativa in caso di immissione in possesso al primo accesso in presenza di pochi mobili da inventariare

- **Nessuno onera, in caso di immobile di fatto abbandonato, parte istante dal rinviare necessariamente l'immissione in possesso, magari costringendolo ad una lunga attesa tra un accesso e l'altro per via della notifica del verbale di rinvio ex art. 609, I c., c.p.c. ai sensi dell'art. 143 c.p.c.**
- **L'Uff.giud. può inventariare i pochi beni presenti, dare il possesso a parte istante, rinviando ad un secondo momento le ulteriori operazioni previste.**

IL NUOVO ART. 609 C.P.C.

Ipotesi applicativa in caso di immissione in possesso al primo accesso in presenza di pochi mobili da inventariare

- **L'ipotesi applicativa prima esposta non comporta che l'Ufficiale giudiziario sia obbligato, al primo accesso, a tale comportamento.**
- **Sarà la competenza e la professionalità dell'Uff.giud. a considerare praticabile, a seconda del caso concreto, la superiore soluzione.**
- **Resta sempre la possibilità, in caso di oneroso inventario, di rinviare le operazioni.**

**Collega, non subire
passivamente!**

Difendi la tua
professionalità!

**Iscriviti
all'A.U.G.E.!**

W
la libera
professione!

